



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politica scolastica.

Rif. Dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della regione Puglia
LORO SEDI

Al Sito USR Puglia- NDG

Oggetto: Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale

La Nota Miur prot. n. AOODGOSV 22190 del 29.10.2019, in riferimento al disposto del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – rispettivamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – rammenta che le istituzioni scolastiche, in merito alla validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, possono stabilire una serie di deroghe per assenze documentate e continuative, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.

Si richiama, inoltre, nella fattispecie, la C.M. 4 marzo 2011, n. 20, che propone a mero titolo indicativo – fatta salva l'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche - un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Con riferimento alle considerazioni e alle casistiche sopra esposte, la Nota Miur in parola sottopone all'attenzione degli interessati la condizione che concerne i bambini, gli alunni e gli studenti figli (o parenti entro il secondo grado) di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale i quali, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere, sono assenti da scuola.

Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, potranno, quindi, inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza anche la fattispecie qualificabile come *“ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”*.

Spetterà, pertanto, al Collegio dei docenti integrare la relativa delibera con tale ulteriore casistica, mentre sarà compito del consiglio di classe verificare in concreto l'applicabilità o meno della deroga prevista dal Collegio dei docenti.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti